



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 27/02/2023

OGGETTO:	CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF E SOGLIA DI ESENZIONE ANNO 2023
-----------------	--

L'anno **2023** il giorno **ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **20:30**, in sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Eseguito l'appello risultano:

MORSELLI BENIAMINO	Presente
CHILESI BARBARA	Presente
DALBENI ANDREA	Assente
YAHIA SARA	Presente
MODENA PATRIZIA	Presente
SPIRITELLI LAURA	Presente
MANTOVANI DEBORA	Presente
ARVATI MASSIMO	Presente
MONTANARINI PAOLO	Presente
DAL BOSCO DAVIDE	Presente
BARALDI MICHELE	Presente
BROGLIA SIMONE	Assente
GUASTALLA GIULIANO	Presente
SPERINGO ALFONSO	Presente
PINI ORNELLA	Presente
BORDINI PAOLO	Presente
LUISI PIERLUIGI	Assente

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario Comunale la **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Morselli Beniamino** nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 360/1998, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF, a decorrere dall'anno 1999;
- l'art. 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ove prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- l'art. 1, commi 142, 143 e 144, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), recanti sostanziali novità nella disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, istitutivo dell'imposta stessa, prevedendo la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPE, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzione;

VISTO che:

- con Legge di Regione Lombardia n. 28 del 28.12.2018 pubblicata sul B.U.R.L. del 31.12.2018 con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione del Comune di Bigarello nel Comune di San Giorgio di Mantova, con modifica della denominazione in Comune di San Giorgio Bigarello, con decorrenza 1° gennaio 2019;
- l'art. 1, comma 132, della L. 07.04.2014, n. 56, come sostituito dall'art. 21, comma 2-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che dispone: *"I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa;*

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07.03.2022 è stata disposta l'unificazione delle aliquote e della soglia di esenzione su tutto il territorio comunale stabilendo:

- un'unica aliquota nella misura dello 0,6%;
- una soglia di esenzione per redditi inferiori ad Euro 15.000,00;

VALUTATO di confermare integralmente, per l'anno 2023, l'aliquota e la soglia di esenzione già determinate per l'anno 2022 con la sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07.03.2022;

QUANTIFICATO presuntivamente in €. 995.000,00= il gettito per l'esercizio 2023 dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione indicata, determinato sia sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul portale del Federalismo Fiscale sia dai dati delle riscossioni degli esercizi precedenti;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTA la Legge 29.12.2022 n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025" pubblicata in G.U., Serie Generale n. 303 suppl. ordin. 43 del 29 dicembre 2022, all'art. 1 comma 775 dispone "(...) in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 è differito al 30 aprile 2023"

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 28 in data 08/02/2023 e sottoposto all'approvazione di questo Consiglio in data odierna;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, in approvazione nella seduta odierna;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dalla Legge 07.12.2012, n. 213 dal Responsabile dell'Area Finanziaria-Personale-Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

CON VOTI favorevoli n. 10, espressi nelle forme di legge, astenuti n. 1 (consigliere Bordini) e contrari n. 3 (consiglieri Pini, Guastalla e Speringo) su n. 14 consiglieri presenti e n. 13 votanti;

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** per esercizio finanziario 2023 l'aliquota e la soglia di esenzione già prevista per l'anno 2022, così determinate: aliquota unica fissa sull'intero territorio comunale pari allo 0,6% con soglia di esenzione per redditi inferiori ad Euro 15.000,00;
2. **DI QUANTIFICARE** presuntivamente in € 995.000,00 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dell'esenzione di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D. Lgs. n. 118/2011;
3. **DI INVIARE** la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
4. **DI DICHIARARE** con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (consigliere Bordini) e contrari n. 3 (consiglieri Pini, Guastalla e Speringo), espressi nelle forme di legge con votazione

separata, su n. 14 consiglieri presenti e n. 13 votanti, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
Morselli Beniamino

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Livia Boni

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)